

## Ufficio Studi CODAU

*"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e validato dal Comitato Scientifico del Codau".*

### **Commento alla sentenza Tar Toscana sent.1208/2013 in merito ai requisiti di accesso alle procedure di selezione per la stipula di contratti per ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lett. b della legge n. 240/2010 (Legge Gelmini)**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2013/201300841/Provvedimenti/201301208\\_20.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2013/201300841/Provvedimenti/201301208_20.XML).

Con sentenza n. 1208 del 2013 il Tar Toscana si è espresso in merito ai requisiti per l'accesso alle selezioni per la stipula di contratti per ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lett. b della legge n. 240/2010 (Legge Gelmini) prevedendo che ai fini dell'accesso ai contratti di ricerca ex art. 24 co. 3 lett. b) – non esiste equiparazione fra assegni di ricerca goduti nel vigore dell'art. 51 comma 6 della legge n. 449/1997 e assegni di ricerca goduti secondo il nuovo ordinamento introdotto dalla legge n. 240/2010 ”.

La Corte, dopo un articolato ragionamento esclusivamente in punto di diritto, afferma che la disciplina sui ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) è una disciplina speciale, funzionale all'esigenza di prevedere una particolare e transitoria via di accesso alla carriera universitaria, non suscettibile di interpretazioni analogiche o di applicazioni estensive. E', infatti, possibile che le università bandiscano procedure di reclutamento ai sensi della norma in esame ma i requisiti individuali di accesso a tali procedure sono esclusivamente quelli previsti e cioè:

- a) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi della precedente lettera a) oppure
- b) la titolarità di assegni di ricerca, ai sensi della legge n. 449/1997<sup>1</sup> (disposizione abrogata dalla L. 240/2010 stessa), per tre anni anche non consecutivi oppure

---

<sup>1</sup> *Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nonché il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a*

- c) la fruizione di borse post dottorali, ai sensi della legge n. 398/1989<sup>2</sup> (disposizione abrogata dalla L. 240/2010 stessa) per tre anni anche non consecutivi oppure
- d) la titolarità di simili istituti all'estero o, infine,
- e) ai sensi dell'art. 29, la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi della L. n. 230/2005, art. 1 comma 14<sup>3</sup> (disposizione abrogata dalla L. 240/2010 stessa).

Nella fattispecie dedotta dalla sentenza in commento, il ricorrente aveva impugnato il decreto con il quale il Rettore dell'Università XX aveva disposto la sua esclusione da una procedura di selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 c. 3 lett. b) della legge n. 240/2010.

Le motivazioni dell'esclusione risiedevano nel mancato possesso da parte del ricorrente dei requisiti di cui all'art. 2 del bando, ovvero per non avere il ricorrente usufruito di assegni di

---

*frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (230). I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma*

<sup>2</sup> Art. 4. Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato.

1. Nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7, le università possono conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato. Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo.

2. Le modalità di conferimento e conferma delle borse e i limiti di età per poterne usufruire sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico.

3. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.

4. I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca, coerenti con i programmi di cui al comma 1, svolti anche all'estero presso enti di ricerca ed università.

5. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili.

<sup>3</sup> Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma

ricerca ai sensi dell'abrogato art.51 comma 6 della legge n. 449/1997 per almeno trentasei mesi, ancorché non consecutivi.

Il ricorrente, infatti, aveva presentato domanda ritenendo valido requisito per l'accesso di partecipazione la titolarità degli assegni di ricerca da lui goduti ex art. 22 della stessa legge n. 240/2010, trattandosi a suo dire del medesimo istituto già disciplinato dall'art. 51 c. 6 della legge n. 449/1997 e rinnovato unicamente in alcuni profili non incidenti, sempre a suo dire, sulla "qualificazione" del titolare dell'assegno.

Ad avviso del ricorrente, sarebbe stato irragionevole e discriminatorio valutare come titoli utili ai fini della partecipazione al concorso per ricercatore i soli assegni conseguiti nel vigore dell'art. 51 c. 6 della legge n. 449/1997, e non anche quelli conseguiti a normativa attualmente vigente, richiamando a sostegno della propria tesi anche i lavori parlamentari dai quali, a suo avviso emergerebbe la volontà del legislatore di estendere al maggior numero possibile di precari della ricerca universitaria la possibilità di accedere ai contratti di ricercatore, e non di privilegiare gli assegnisti di cui alla legge n. 449/1997.

Il Tar ha respinto il ricorso rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, dai lavori parlamentari emerge che l'idea iniziale del legislatore era di prevedere come unico accesso al contratto di ricerca di tipo b) la stipula di un contratto di tipo a). La decisione di estendere la platea dei potenziali candidati ai contratti di tipo b) facendo salvi i soli titoli maturati nel vigore del previgente ordinamento si spiega con la volontà di salvaguardare il precariato "storico" con una previsione destinata ad esaurire i propri effetti nel tempo, in una, cioè, con l'esaurirsi dei ricercatori precari titolati secondo le vecchie regole. Consentire l'accesso ai contratti di tipo b) anche ai titolari di assegni ricerca conseguiti secondo le nuove regole avrebbe implicato equiparare a regime istituti disomogenei, e l'esistenza di una siffatta volontà è inequivocabilmente negata dalla lettera della legge.

Il Tar afferma che non ha alcuna rilevanza che la nuova disciplina degli assegni di ricerca sia in parte sovrapponibile a quella previgente, perché è cambiata proprio la "considerazione dell'assegno di ricerca", che, nell'impianto complessivo della riforma, non costituisce titolo idoneo per accedere ai contratti a tempo indeterminato.

Alla luce dei rilievi esposti, l'assimilazione auspicata dal ricorrente – ai fini dell'accesso ai contratti di ricerca ex art. 24 co. 3 lett. b) – fra assegni di ricerca goduti nel vigore dell'art. 51 co. 6 della legge n. 449/1997 e assegni di ricerca goduti secondo il nuovo ordinamento introdotto dalla legge n. 240/2010 non può ritenersi consentita.”.